

CAPITOLATO TECNICO

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI
BROKERAGGIO E CONSULENZA PER LE COPERTURE ASSICURATIVE A FAVORE
DELLA CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI
LIBERI PROFESSIONISTI E DELLA POLIZZA DI ASSISTENZA SANITARIA
STIPULATA IN FAVORE DEI SUOI ISCRITTI E PENSIONATI IN ATTIVITÀ**

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): 8374367A42

Sommario

1. PREMESSA.....	3
2. OGGETTO DEL SERVIZIO.....	4
3. IMPORTO DELL'APPALTO.....	5
4. DURATA DEL CONTRATTO.....	6
5. PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI.....	6
6. RESPONSABILITÀ DEL BROKER.....	7
7. REFERENTE DEL BROKERE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE.....	8
8. VERIFICA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA E VINCOLO DELL'OFFERTA TECNICA.....	8
9. GARANZIE.....	8
10. PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	9
11. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	10
12. PERSONALE DEL BROKER.....	11
13. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....	11
14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA DEI DATI.....	11
15. SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA.....	12
16. DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....	12

1. PREMESSA

La Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (di seguito “Cassa”) intende selezionare un broker assicurativo per l’esecuzione del servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa. Alla data di pubblicazione del bando del presente appalto, e in corso la procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi suddivisa in n. 8 lotti distinti per le tipologie di rischio.

Di seguito si riportano le coperture assicurative distinte nei lotti oggetto di prossimo affidamento:

	LOTTO	DESCRIZIONE	Importo annuo netto stimato	Imposte	Importo annuo lordo stimato
Polizze Assicurative Cassa	1	“ALL RISKS” PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE”	€ 81.799,59	22,25%	€ 100.000,00
	2	“RCT/O”	€ 8.179,96	22,25%	€ 10.000,00
	3	CUMULATIVA INFORTUNI	€ 58.536,58	2,50%	€ 60.000,00
	4	R.C. AMMINISTRATORI e D&O	€ 28.629,86	22,25%	€ 35.000,00
	5	CYBER RISKS	€ 6.134,97	22,25%	€ 7.500,00
	6	KASKO DIPENDENTI	€ 2.202,64	13,50%	€ 2.500,00
	7	TUTELA LEGALE	€ 8.247,42	21,25%	€ 10.000,00
	8	TCM - IPT	€ 58.536,58	2,50%	€ 60.000,00
	TOTALI:			€ 252.267,60	

Si fa presente, invece, che il contratto assicurativo per il rimborso delle spese mediche, attualmente in essere con la compagnia UniSalute, scadrà in data 14 aprile 2021. Il premio lordo corrisposto per il periodo dal 15 aprile 2020 al 14 aprile 2021 ammonta complessivamente ad € 4.828.313 relativo sia al piano base sia al piano ad adesione integrativo, nonché all’estensione dei familiari.

Tipologia di Piano	Piano Base	Piano Integrativo	Piano Base+Integrativo
Numero di assicurati	77.437	2.143	79.580
Premio di competenza	€ 4.175.688	€ 652.625	€ 4.828.313

Polizza Sanitaria	DESCRIZIONE	Importo annuo netto stimato	Imposte	Importo annuo lordo stimato
Iscritti	"RIMBORSO SPESE MEDICHE ISCRITTI CASSA"	€ 3.689.852	11,92%	€ 4.129.665
		€ 3.689.852		€ 4.129.665

2. OGGETTO DEL SERVIZIO

Costituiscono oggetto del presente appalto i servizi di brokeraggio e consulenza relativi alle polizze assicurative stipulate o da stipulare da parte della Cassa a favore dei propri iscritti e pensionati attivi, nonché la collaborazione alla gestione e alla esecuzione dei relativi contratti. Il Broker si impegna, a fornire con mezzi propri e la propria organizzazione, attività di supporto in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni, che si elencano in forma indicativa e non esaustiva:

- a) servizi di consulenza preventiva per la definizione degli schemi di polizza della Cassa, con analisi preliminare dei rischi e dell'andamento della sinistrosità;
- b) redazione di un progetto di copertura assicurativa sanitaria e altre coperture aderente alle reali esigenze dell'Ente, corredato dalla relativa stima economica;
- c) rielaborazione di rapporti trimestrali relativi alla situazione dei sinistri contenenti sia l'indicazione di dati numerici (numero dei sinistri, sinistri liquidati, sinistri in franchigia, sinistri riservati e dichiarati senza seguito, *etc.*) sia di dati descrittivi (es. stato dei sinistri pendenti), in relazione all'intero programma assicurativo;
- d) elaborazione di un rapporto annuale che evidenzia programma assicurativo, interventi effettuati e indicazioni sulle strategie da attuare a breve e medio termine anche in relazione allo stato dei sinistri, da predisporre entro 60 giorni successivi alla scadenza di ciascuna annualità di polizza;
- e) collaborazione e assistenza nell'acquisizione delle coperture assicurative di cui vorrà dotarsi la Cassa per i propri iscritti e pensionati in attività e, in particolare, nella predisposizione degli atti/documenti da utilizzarsi per l'espletamento delle gare di appalto da effettuare ai sensi di legge, oppure presentazione di proposte di polizze in caso di specifica richiesta della Cassa;
- f) assistenza nelle varie fasi delle procedure di gara, dalla loro impostazione e avvio, fino alla verifica della conseguente polizza da sottoscrivere;
- g) gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione stipulati a seguito della procedura di gara, e monitoraggio costante delle coperture in essere, anche in seguito all'evolversi del

- mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni normative e giurisprudenziali in materia;
- h) assistenza nella gestione di eventuali sinistri anche quando la Cassa venga a trovarsi nella veste di danneggiato e anche quando detti sinistri, pur se si riferiscono a epoca precedente, non siano stati ancora definiti alla data di sottoscrizione del presente capitolato;
 - i) contatto ed incontri periodici con le compagnie, che, risultate aggiudicataria della gara, hanno emesso conseguentemente la polizza ed assicurano i rischi in capo all'amministrazione nonché contatti ed incontri periodici con i funzionari della Cassa preposti;
 - j) segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto;
 - k) assistenza agli uffici della Cassa per la verifica delle polizze assicurative a seguito di aggiudicazione definitiva;
 - l) formazione ed aggiornamento del personale della Cassa direttamente impegnato nella gestione del contratto assicurativo circa le nozioni fondamentali in materia assicurativa, le condizioni contrattuali specifiche e le procedure di gestione delle diverse problematiche di natura tecnico-assicurativa, nonché di quelle relative ai sinistri;
 - m) consulenza ed assistenza in materia assicurativa a favore degli amministratori, dei dipendenti della Cassa che ne facciano richiesta per problematiche professionali e/o di categoria, nonché studio di convenzioni relative a coperture assicurative individuali nei diversi settori di rischio, ivi compresa l'attività di informazione attraverso riunioni e documentazione illustrativa;
 - n) consulenza ed assistenza continua per tutte le problematiche che si presenteranno nel corso dell'attività lavorativa della Cassa con suggerimenti e consigli in merito alle soluzioni ottimali, sia dal punto di vista tecnico, che economico.

3. IMPORTO DELL'APPALTO

Il valore annuale dell'appalto è stato stimato applicando l'aliquota provvigionale dell'8% al valore del premio netto annuale della polizza di assistenza sanitaria in corso.

Nessun ulteriore compenso potrà essere chiesto dal Broker alla Cassa qualora la Cassa non stipuli i contratti di assicurazione eventualmente proposti dal Broker o da procedura di gara.

L'importo quinquennale posto a base di gara è stimato pari a euro 1.103.793,60 (euro unmilionecentotresettecentonovantatremila/00) variabile in aumento fino al doppio dell'importo.

Atteso che il servizio oggetto dell'appalto è di natura intellettuale il servizio non comporta rischi da interferenza e non sono quindi previsti oneri della sicurezza: Oneri di sicurezza da rischio interferenze: Euro 0,00 + IVA

A parte quanto sopra disciplinato il Servizio non comporta per la Cassa alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto il compenso del Broker, come da prassi consolidata di mercato, sarà costituito dalla provvigione sul premio assicurativo e verrà corrisposto dalle varie compagnie di assicurazione.

4. DURATA DEL CONTRATTO

Il Servizio oggetto dell'appalto avrà la durata di 3 anni (36 mesi) a decorrere dalla data di stipula del contratto con la Società. La Cassa si riserva l'opzione di rinnovare per un ulteriore biennio il servizio di brokeraggio a semplice richiesta scritta entro 30 giorni dalla scadenza del contratto. In caso di richiesta della Cassa la Società non potrà eccepire la prosecuzione del servizio.

Inoltre la Cassa si riserva il diritto di recesso unilaterale del contratto ad ogni scadenza annuale, con preavviso di almeno 30 giorni da inviarsi a mezzo PEC.

Ove necessario, troverà applicazione l'art. 196, c. 11, del CODICE, per cui la durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure poste in essere per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso la Società è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o a prezzi, patti e condizioni più favorevoli per la Cassa.

La Cassa si riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione del contratto, nel rispetto dell'art. 32, c. 13, del CODICE.

5. PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI

La Cassa e gli iscritti provvedono al pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker.

La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.

Il Broker si impegna a rilasciare alla Cassa e agli iscritti le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalla

Compagnia Assicuratrice debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Il mandato di pagamento emesso a favore del Broker avrà effetto liberatorio per il contraente.

6. RESPONSABILITÀ DEL BROKER

Il Broker svolgerà l'incarico nell'interesse della Cassa, osservando tutte le indicazioni e richieste che la Cassa stessa fornirà.

Il Broker non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali per conto della Cassa.

Il Broker dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio, secondo i contenuti del presente Capitolato e del relativo disciplinare, e nell'esclusivo interesse della Cassa, ed assicurare la completezza delle proposte di copertura dei rischi necessari all'amministrazione.

Sono a carico del Broker tutti i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

Il Broker dovrà garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione depositando ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

Il Broker si impegna a fornire esauritive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto della Cassa, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente alla Cassa.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici della Cassa nè può impegnare la Cassa medesima se non preventivamente autorizzato.

Il Broker è altresì responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare agli organi della Cassa competenti.

Il Broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente disciplinare.

Il Broker affidatario dovrà avere una sede operativa in Roma, esistente al momento della presentazione della domanda di selezione.

Al Broker viene espressamente vietato:

- a) di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con la Cassa;
- b) di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare la Cassa senza il suo preventivo, esplicito, consenso;

c) cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto, salvo quanto previsto dall'art. 105 del CODICE.

7. REFERENTE DEL BROKER E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

Il Broker aggiudicatario deve affidare la direzione complessiva del servizio ad un responsabile avente requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio.

Il referente per il servizio avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio. Il Broker aggiudicatario dovrà comunicare le fasce orarie di presenza ordinaria del referente e dovrà assicurare adeguate modalità per il reperimento del medesimo, da parte della Cassa, in caso di urgenza.

Dovrà, altresì, essere individuato il sostituto del referente in caso di eventuale assenza di quest'ultimo; il sostituto dovrà possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

8. VERIFICA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA E VINCOLO DELL'OFFERTA TECNICA

La Cassa si riserva di verificare in qualsiasi momento l'andamento delle attività dell'aggiudicatario e l'esatta applicazione delle prescrizioni di cui al presente capitolato speciale d'appalto, al progetto tecnico presentato in sede di offerta ed al contratto.

Al fine di evitare le conseguenze previste al successivo art. 9 il Broker aggiudicatario dovrà segnalare tempestivamente alla Cassa i casi di forza maggiore che impediscono di rispettare quanto previsto nell'offerta tecnica presentata.

9. GARANZIE

Il Broker è tenuto ad aderire al Fondo di Garanzia di cui all'art. 115 del d.lgs. n. 209/2005, nonché a stipulare ed esibire specifica polizza assicurativa di responsabilità civile con massimale in linea con le vigenti disposizioni di legge, a garanzia della responsabilità professionale verso terzi dell'impresa nonché dei suoi dipendenti e collaboratori anche occasionali, con il preciso obbligo di tenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell'incarico.

La Cassa ha diritto, in ogni caso, al risarcimento di tutti i danni che eventualmente subisse per cause imputabili al Broker, anche laddove superassero il massimale di polizza.

I danni a persone o cose in dipendenza dei servizi resi dal Broker saranno a totale carico dello stesso, senza diritto di rivalsa o di compensi risarcitori nei confronti della Cassa.

Il Broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

10. PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Broker aggiudicatario riconosce alla Cassa il diritto di applicare le seguenti penalità:

- a) Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo nella presentazione - da effettuarsi entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto di affidamento - del nuovo programma assicurativo della Cassa, mediante la redazione di un rapporto che illustri sinteticamente gli elementi principali del programma, la portata delle garanzie e gli interventi effettuati;
- b) Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo nella notifica delle scadenze dei pagamenti dei premi e/o eventuali conguagli, con almeno trenta giorni di anticipo, nonché degli atti di liquidazione dei sinistri, e ogni altra connessa attività amministrativo-finanziaria, incluso il versamento dei premi e delle regolazioni premio alla compagnia per conto della Cassa;
- c) Euro 100,00 (cento/00) in caso di mancata reperibilità del Referente del Broker di cui all'art.6 del presente capitolato nelle fasce orarie di presenza ordinaria indicate nella relazione tecnica.

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:

1. cause di forza maggiore dimostrate;
2. cause imputabili alla Cassa.

È fatta salva la facoltà della Cassa di richiedere il risarcimento del maggior danno, ai sensi dell'art. 1382, c. 1, del codice civile.

I disservizi che si dovessero verificare durante l'espletamento del servizio verranno notificati al Broker aggiudicatario a mezzo di PEC. Decorsi 8 (otto) giorni dal ricevimento della contestazione, le penali si intenderanno accettate. In tal caso la Cassa avrà la facoltà di rivalersi, per il recupero delle penali, sull'importo della cauzione definitiva.

Qualora si verificassero, da parte del Broker aggiudicatario, inadempienze e/o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, la Cassa avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva.

L'applicazione della penale non esime, in ogni caso, il Broker dall'adempiere a regola d'arte il servizio

oggetto di contestazione, cosicché, nel caso in cui l'inadempimento perduri, la Cassa procederà ad applicare un'ulteriore penale determinata con le medesime modalità di cui sopra e a diffidare l'adempimento.

11. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Cassa si riserva la facoltà insindacabile di risolvere il contratto, mediante PEC con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) in caso di inadempienze reiterate da parte del Broker agli obblighi posti a suo carico dal contratto;
- b) frode nell'esecuzione del servizio;
- c) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del servizio;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione del servizio da parte del Broker senza giustificato motivo;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) perdita, da parte del Broker, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- i) mancata prestazione della polizza assicurativa, di cui al precedente articolo.

Oltre ai casi sopra elencati, il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 del codice civile., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi al Broker aggiudicatario a mezzo di PEC nelle seguenti ipotesi:

- a) nel caso in cui la Cassa accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata dal d.l. 187/2010;
- b) nel caso di cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi per i motivi di cui all'art. 109 del d.lgs. n.209/2005;
- c) mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Cassa;
- d) accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;
- e) cumulo da parte del Broker di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;

- f) il mancato rispetto da parte del Broker di quanto contenuto nel progetto tecnico presentato in fase di gara.

12. PERSONALE DEL BROKER

Il Broker aggiudicatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste nei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e zona in cui si svolge il servizio.

Il Broker aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.

Il Broker aggiudicatario dovrà, a sua cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti sulla assistenza e previdenza dei lavoratori.

13. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto assoluto al Broker aggiudicatario di cedere anche parzialmente il servizio in oggetto. In caso di inadempienza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art.1456 del codice civile.

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA DEI DATI

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che possono rientrare nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

Rispetto a tali dati e informazioni, il concorrente dichiara di disporre legittimamente e di essere a conoscenza che i trattamenti sono necessari per la partecipazione e per la stipula dell'eventuale contratto, la Cassa informa che:

Finalità del trattamento: i dati forniti vengono acquisiti dalla Cassa per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare le capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per la partecipazione nonché per l'aggiudicazione e, per quanto

riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge. I dati forniti da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Dati sensibili: i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili".

Modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Diritti dell'interessato: relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato decreto legislativo. Acquisite le suddette informazioni con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Il **Broker aggiudicatario**, nel rispetto della normativa pro-tempore vigente in materia, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, nonché l'obbligo di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso specifico da parte della Cassa.

15. SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore della Cassa il diritto, ove ritenuto di non procedere altrimenti, di affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla Cassa, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale del Broker per il fatto che ha determinato la risoluzione.

16. DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Il Broker aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Per qualsiasi controversia inerente il contratto ove la Cassa fosse attore o convenuto, resta intesa, tra le

parti, la competenza del Foro di Roma.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato e nell'insieme degli atti di gara, si rinvia alla normativa generale vigente in materia, ed in particolare agli artt. 1754 e 1756 del codice civile (contratto di intermediazione), ancorché emanata nel corso dell'appalto in argomento.

F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(dott.ssa Paola Celli)